

LUPIAE SERVIZI S.P.A.

Relazione del Revisore Unico al Bilancio al 31/12/2019

Dott. Giovanni Mario Fiorentino

Premessa

Nomina del Revisore unico dei Conti

Il sottoscritto *Fiorentino Dott. Giovanni Mario*, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti in Lecce, è stato nominato Revisore Unico dei Conti con decreto del Sindaco della Città di Lecce datato 01 agosto 2019 n. 43 – Prot. Generale 114385/2019 dell'1/08/2019.

Attività del Revisore dei Conti

Al Revisore Unico dei Conti è attribuita dalla legge la funzione di Revisione Legale dei Conti di cui all'art. 2409 bis C.C.¹.

La presente Relazione unitaria contiene, pertanto, la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39".

Previsioni Statutarie

Ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto:

"La Revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 ultima parte del D.Lvo n. 175/2016, deve essere affidata ad una società di revisione o a un revisore unico, nominati dal Socio Comune di Lecce e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia".

Elementi operativi di rilievo

Il sottoscritto Revisore dei Conti ha provveduto ad effettuare tutte le attività previste dalla normativa vigente per l'anno 2019 *dal momento del suo insediamento,* concludendo la sua attività con la presente Relazione al Bilancio di Esercizio 2019.

Durante le verifiche periodiche, lo scrivente ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla Società, ponendo particolare attenzione alle tematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuare l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, compresi anche quelli derivanti da eventi non imputabili alla stessa, per i quali dovrà essere effettuata attività di recupero.

Si è, quindi, periodicamente valutata l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale della Società e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

¹ Art. 2409 bis c.c. "La revisione legale dei conti sulla società é esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro".



E' da rilevare come, nel corso dell'esercizio 2019, la Società *Lupiae Servizi Spa*, a seguito di Decreto del Sindaco della Città di Lecce n° 42 del 31/07/2019, abbia proceduto alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico, dando luogo ad una nuova fase della vita della compagine aziendale.

Allo stesso modo, il Socio unico della Società ha provveduto al rinnovo del Collegio Sindacale con Decreto Sindacale n° 43 del 1 agosto 2019.

CONCORDATO

La società ha richiesto di essere ammessa al regime di Concordato in continuità ex art. 186-bis L.F. con Istanza del 26/11/2018, accolta in data 4/12/2018.

Il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura di Concordato Preventivo con Provvedimento del 18/06/2019 – Proc. N° 9/2018 RCP.

Per una serie di rinvii dovuti a differenti motivazioni, prevalentemente riguardanti le Proposte di transazione previdenziale e fiscale, e da ultimo l'emergenza sanitario Covid-19, l'Adunanza dei Creditori è stata fissata per il giorno 16 novembre 2020.

In Nota Integrativa è ben evidenziato come "l'omologa del concordato costituisce condizione necessaria per consentire la copertura del deficit patrimoniale al 31 dicembre 2019 e l'afflusso della finanza esterna, e che la mancata omologa potrebbe avere effetti significativi sull'effettiva capacità della Società di realizzare i valori scritti nell'attivo nel presente bilancio e sul valore di estinzione delle passività".

Pervenuto, in data 28/05/2020, l'accoglimento della Proposta di transazione fiscale, da parte dell'Agenzia delle Entrate, e ritenendo altamente probabile l'esito positivo del Giudizio di omologazione, la Società ha palesato l'intenzione di voler richiedere l'anticipazione motivata dell'Udienza, al fine di poter attuare con sollecitudine il Piano Concordatario 2019/2023 (peraltro già "slittato", per i richiamati rinvii, di un anno).

La Società ha recepito nel Bilancio al 31/12/2019 il contenuto del richiamato Accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate, il cui esito è stato appreso nelle more della redazione dello stesso, riportando in Conto Economico gli effetti dei maggiori oneri relativi alle Sanzioni ed agli interessi, pari a complessivi €. 1.071.559.

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

L'OMS ha riconosciuto il COVID-19 quale emergenza internazionale il 30 gennaio 2020.

Sul piano domestico gli effetti della crisi sanitaria sul tessuto economico del nostro Paese si sono manifestati a partire dalla seconda metà del mese di febbraio (23 febbraio 2020); conseguentemente, tale riferimento temporale configura l'emergenza da COVID-19 come un evento di competenza dell'esercizio 2020, che non produce effetti sui valori contenuti all'interno dei bilanci dell'esercizio 2019.

Dalla lettura congiunta dell'OIC 29 e dell'art. 7 del "Decreto liquidita" - che prevede "Disposizioni temporanee sui principi di redazione dei bilanci" - la crisi pandemica costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio (con riferimento all'esercizio 2019).

Non sono, comunque, da considerare rilevanti gli effetti del lockdown sull'attività della



Società che, applicando le dovute misure di sicurezza, ha comunque continuato a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità, in presenza o attraverso lo *smart working*, in funzione dei servizi essenziali per la comunità, da rendere per conto del Socio unico Comune di Lecce.

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

In ossequio ai Principi contabili nazionali OIC 11, al paragrafo 22, ed OIC 29, al paragrafo 59, in materia di "fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio" si ritiene dover precisare che la Società *Lupiae Servizi Spa* ha svolto la sua attività, come già anticipato, anche nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

Si ritiene, pertanto, che non vi siano problemi in ordine al **mantenimento della continuità aziendale**.

L'unico potenziale aspetto che potrebbe comportare un *alert* per la Società è che, essendo il Comune di Lecce il principale committente, qualora dovessero esserci problemi di finanza locale, questo si ripercuoterebbe sulla liquidità della Lupiae Servizi Spa. Tale aspetto, però, non sarebbe riconducibile alle dinamiche aziendali e di gestione caratteristica della Società.



Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n° 39

Relazione sul Bilancio d'esercizio

Il sottoscritto Revisore dei Conti ha svolto la revisione contabile dell'allegato Bilancio d'esercizio della Società *Lupiae Servizi Spa*, con sede legale in Lecce alla Via Niccolò Foscarini n° 2, Codice Fiscale – Partita Iva 03423780752, REA n° LE – 221346, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico per l'esercizio chiuso al **31 dicembre 2019** e dalla correlata Nota Integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Nel caso della **Società Lupiae Servizi Spa** risulta responsabile l'*Amministratore Unico*.

Responsabilità del Revisore

Obiettivi della revisione sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

È, pertanto, del Revisore dei Conti la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Questa è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di valori etici, nonché la pianificazione, nello svolgimento della revisione legale.

In tale ambito è stato esercitato il giudizio professionale, mantenendo lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:



- sono stati identificati e valutati i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; sono state definite e svolte procedure di revisione in risposta a tali rischi; sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. (Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno);
- ☑ è stata acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile, allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- si è giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. (In presenza di un'incertezza significativa, si é tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento);
- è stata valutata la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- si é comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Si ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Giudizio

A giudizio dello scrivente, il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico **e dei flussi di cassa** per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.



Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Sono state svolte le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n.720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione riferita al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A giudizio di questo Organo la Relazione sulla gestione è coerente con il Bilancio d'esercizio della **Società Lupiae Servizi Spa** al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, si ritiene di non avere nulla da riportare.

Lecce, 8 giugno 2020.

Il Revisore dei Conti Dott. Giovanni Mario Fiorentino